



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°18 del 24/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
LIVIO ZACCAGNINI

66) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FULVIO GISMONDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO DALL'ART.43 DELL N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. DANIELE PROIETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA STESSA ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., COSI' COME INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI GENERALI DI CUI AL C.U. N.1 DEL 02/07/2019 F.I.G.C. – S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART.6, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.350 del 26/06/2020

Con atto del 20-12-2019 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio la società Grifone Monteverde, il Sig. Daniele Proietti, all'epoca dei fatti dirigente della stessa società ed il Prof. Fulvio Gismondi, all'epoca dei fatti legale rappresentante della medesima società per rispondere, la società, della violazione degli articoli 6 comma 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati, il Sig. Proietti per la violazione dell'articolo 4 comma 1 del CGS così come integrato dalle disposizioni generali contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 2-7-2019 F.I.G.C. – S.G.S. ed il Prof. Gismondi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, per la violazione dell'articolo 4 comma 1 del C.G.S. in riferimento alle disposizioni dettata in materia dall'articolo 43 delle N.O.I.F. . L'Organo requirente, ripercorsa l'attività di indagine scaturita da una segnalazione pervenuta a mezzo mail e da un rapporto inoltrato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. , riteneva accertati i seguenti fatti posti a sostegno dell'incolpazione. Quanto al Sig. Proietti veniva contestato, nella sua qualità di responsabile della

Scuola Calcio della società, di non aver consentito il tesseramento di un giovane partecipante affetto da un deficit cognitivo e di aver escluso altresì altri giovani calciatori, già tesserati nella precedente stagione sportiva avendogli preferito giovani più tecnicamente dotati, con ciò disattendendo sia lo spirito che la lettera delle norme che sorreggono l'attività del Settore Giovanile e Scolastico, con particolare riferimento all'attività di base, che escludono radicalmente ogni ipotesi di discriminazione e tendono, di converso, alla maggiore diffusione dell'attività sportiva tra i giovani e giovanissimi, soprattutto nell'attività di base. Per quanto attiene al Presidente Gismondi si contesta invece l'attività svolta dalla società in materia di accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva dei giovani tesserati, in quanto si sarebbe constatato che presso il centro sportivo della società si sarebbero svolte, previo il pagamento di un corrispettivo, le visite mediche di idoneità in un locale di solito utilizzato come spogliatoio ed adibito occasionalmente ad ambulatorio medico in condizioni igieniche e strutturali precarie. Alla società si contesta infine la responsabilità sia oggettiva, per la posizione del Proietti, che diretta, per quella del Presidente, per le violazioni descritte e contestate ai propri tesserati. Nell'atto di deferimento si rileva, altresì, che, per quanto attiene alla posizione del medico sociale, autore delle contestate visite mediche, si era proceduto a segnalazione al Procuratore presso la F.M.S.I. per difetto di giurisdizione federale in quanto non tesserato.

Ricevuta la prova della regolare notifica degli atti a tutti i soggetti interessati, il Presidente del Tribunale fissava la discussione del procedimento nei termini di rito dandone avviso alle parti ed i deferiti facevano pervenire articolate note difensive nei termini assegnati.

La società Grifone Monteverde ed il Prof. Gismondi, con uno scritto difensivo contestavano innanzitutto l'anonimia della denuncia da cui era scaturito il procedimento. Infatti la mail che denunciava i comportamenti messi in atto nella scuola calcio dal responsabile Proietti doveva considerarsi anonima in quanto il fittizio sottoscrittore era in realtà inesistente ed il nome e cognome usato celavano il vero estensore. A sostegno producevano una puntigliosa ricerca tra i propri tesserati dell'anno indicato nella mail di soggetti che potessero essere riferiti all'estensore qualificatosi come genitore di un partecipante alla scuola calcio nell'anno precedente. L'anonimato sostanziale serbato dall'estensore rendeva quindi il procedimento improcedibile, invocando a tal fine la violazione dell'articolo 118 comma 2 e 125 comma 3 CGS. In quanto il sostanziale anonimato aveva reso impossibile la prescritta notifica al denunciante dell'atto di deferimento. Contestavano poi l'irritualità dell'avviso di convocazione per l'interrogatorio del deferito in quanto carente dell'avviso di essere persona sottoposta ad indagini. Sempre in rito contestavano l'attività dei soggetti, definiti negli atti della Procura, ispettori federali che erano semplicemente membri del Settore Giovanile e Scolastico che avevano svolto attività di indagine travalicando i loro poteri e violando i principi di riservatezza dei luoghi privati e la privacy delle persone coinvolte. La difesa dei deferiti rilevava altresì che fosse stato male invocato il principio di immedesimazione organica tra il Prof. Gismondi e la società Grifone Monteverde, in quanto non erano state puntualmente indicate le violazioni specifiche che allo stesso dovevano essere attribuite mentre la Procura si era trincerata, puramente e semplicemente, dietro il mero ruolo di rappresentanza legale indubbiamente ricoperto dal deferito. Nel merito poi riteneva assolutamente carente di qualsiasi supporto probatorio la contestazione elevata al Proietti, e di conseguenza insussistente la contestata responsabilità oggettiva per la società, mentre riteneva provata la sola ed esclusiva responsabilità della segretaria pro tempore della società, poi allontanata per tali fatti, che del tutto autonomamente si sarebbe fatto lecito di organizzare le visite mediche presso la struttura sportiva senza che altri in società ne fossero a conoscenza. Dalla qualcosa discendeva l'assoluta carenza di responsabilità per il Presidente Gismondi e della conseguente responsabilità diretta addebitata alla società. Rilevava, altresì, come fosse anomalo che la Segretaria non fosse stata destinataria dell'atto di deferimento pur rientrando tra i soggetti sicuramente obbligati all'osservanza delle norme Federali, pur avendo reso dichiarazioni obiettivamente auto-accusatorie, oltre che etero-accusatorie. Concludeva per il più ampio proscioglimento dei propri rappresentati.

La difesa del Proietti contestava anch'essa, per le medesime considerazioni di fatto e diritto, l'anonimato della denuncia da cui era scaturita l'indagine a carico del proprio rappresentato, contestava inoltre la carenza dell'avviso di essere sottoposti a procedimento disciplinare nella convocazione per l'interrogatorio e, nel merito, protestava l'assoluta innocenza valorizzando l'avvenuta archiviazione di un procedimento analogo, scaturito però da denunce presentate da genitori pienamente identificati.

Nell'udienza di discussione del deferimento, fissata per il 20-2-2020, le difese dei deferiti eccepivano preliminarmente il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 93 del CGS per la fissazione dell'udienza di discussione del deferimento innanzi al Tribunale; la Procura Federale rilevava come tale contestazione fosse assente nelle memorie difensive e ne eccepiva, quindi, la tardività oltre che l'infondatezza nel merito. Il Tribunale, con articolata ordinanza, rigettava l'eccezione e disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale ripercorreva quindi la vicenda che aveva dato origine al deferimento e si riportava agli atti tutti depositati con il deferimento. Le difese dei deferiti si riportavano agli scritti difensivi ed insistevano per l'ammissione delle prove testimoniali già articolate ed, in particolare con l'audizione della segretaria della società e di altri tesserati e non sulle circostanze specifiche capitolate. Il Tribunale con ordinanza respingeva le richieste istruttorie in quanto vertenti su circostanze documentali, contenenti capitoli di prove negative e non pertinenti al decidere. In considerazione dell'ora tarda e della circostanza che dovevano ancora discutere tutte le parti, sull'accordo di tutte le difese, rinviava alla successiva riunione del 12-3-2010.

A causa della sospensione di ogni attività e della chiusura degli uffici del Comitato Regionale Lazio, protrattasi sino al 15-6-2020, per l'emergenza COVID 19, il Presidente del Tribunale riffsava senza indugio la già preventivata riunione per la discussione finale del procedimento al 25-6-2020. In tale sede la Procura Federale dichiarava di rinunciare al deferimento nei confronti del Sig. Proietti in quanto, effettivamente, non era stato possibile rintracciare in alcun modo la presunta firmataria della mail contenente la denuncia nei confronti del medesimo, che doveva quindi considerarsi anonima. Insisteva invece nel deferimento a carico del Presidente Gismondi e della società Grifone Monteverde e concludeva per l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi chiedendo l'applicazione al Prof. Fulvio Gismondi dell'inibizione per mesi quattro ed a carico della società la sanzione dell'ammenda di € 900,00. La difesa del Sig. Proietti si associava alla richiesta della Procura. La difesa Gismondi e Grifone Monteverde rilevava invece il decorso del termine di prescrizione del procedimento in quanto la sospensione per l'emergenza COVID 19 operava solo fino al 17-5-2020 in virtù dei vari provvedimenti di sospensione che si erano succeduti. In via subordinata richiedeva il proscioglimento dei propri rappresentati per tutte le motivazioni abbondantemente articolate negli scritti difensivi e nelle discussioni.

Il Tribunale, preliminarmente, deve ribadire le decisioni già assunte con ordinanze motivate sulle questioni preliminari e pregiudiziali articolate nel corso del Giudizio.

Quanto alle eccezioni relative alla tardività della fissazione della riunione per la discussione del deferimento osserva il Collegio che l'atto di deferimento, datato 20 dicembre 2019, è pervenuto al Tribunale in data 8/01/2020 a mezzo Raccomanda A.R., privo però della prova dell'avvenuto ricevimento del plico raccomandato inviato all'A.S.D. Grifone Monteverde. La Procura Federale, sollecitata dal Tribunale il 17-1-2020, rappresentava che, ancora alla data del 3-2-2020 l'avviso di ricevimento non era stato restituito e quindi veniva acquisito il rapporto relativo alla raccomandata dal sito delle Poste Italiane da cui risultava che la raccomandata risultava regolarmente recapitata il 9-1-2020. In data 5-2-2020 il Presidente del Tribunale provvedeva quindi a fissare la riunione per la discussione del deferimento dandone contestuale avviso a tutte le parti. Va ricordato che la norma invocata, articolo 93 del CGS, prescrive che il Presidente del Tribunale provveda alla fissazione della discussione del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento del deferimento da parte della Procura Federale, previa verifica della regolarità della notifica del deferimento; verifica che, nella specie, poteva essere effettuata solo previa acquisizione della prova di recapito alla società deferita del plico postale contenente l'atto. L'attività della segreteria del Tribunale che ha tentato di acquisire in ogni modo, l'avviso di ricevimento della raccomandata, ha consentito di superare la carenza documentale solo previa l'acquisizione del report relativo alla raccomandata acquisito dal sito delle Poste Italiane che può sostituire la materialità dell'avviso solo, come nella fattispecie, quando ci sia stata la materiale consegna al destinatario. La fissazione della discussione del deferimento è stata quindi assolutamente tempestiva in quanto avvenuta dopo solo due giorni dal completamento dell'iter delle notifiche del deferimento a tutti gli interessati.

In relazione alla prescrizione del procedimento, a seguito dello spirare del termine massimo, pur considerando la sospensione dei termini che opererebbe dal 9 marzo al 17 maggio 2020, va osservato che solo in data 15-6-2020 è stato consentito al personale addetto alla segreteria del Tribunale (e più in generale a tutto il personale del Comitato Regionale Lazio) di accedere nei locali che sono rimasti chiusi a chiunque dal 9 marzo 2020 ad appunto 15-6-2020. In pari data il

Presidente del Tribunale ha rifissato per la prima riunione utile, nel rispetto di termini minimi a comparire, la discussione del deferimento, peraltro per le sole conclusioni finali delle parti, e quindi non si può considerare certamente decorso il termine prescrizione in un periodo in cui la sede del Tribunale, ubicata ovviamente presso i locali del Comitato Regionale Lazio, era chiusa persino per i dipendenti ed i dirigenti federali, oltre che, naturalmente per il pubblico.

Nel merito osserva il Tribunale che, quanto al deferimento del Proietti, va dichiarata l'improcedibilità per aver rinunciato la Procura Federale all'esercizio dell'azione disciplinare. Invero la decisione dell'Organo requirente appare assolutamente in linea con le emergenze istruttorie in quanto è stato definitivamente acclarato che l'anonimo denunciante del presunto comportamento anti regolamentare del deferito, ha usato un nome di fantasia il che relega il suo scritto tra le denunce anonime, inidonee per l'apertura del procedimento disciplinare sportivo a mente delle disposizioni più volte citate.

Per quanto attiene al deferimento del Presidente Gismondi e della società non può invece essere condivisa la tesi difensiva dei deferiti relativamente all'anonimato della denuncia a loro carico. Infatti le contestazioni al Gismondi derivano dall'attività di svolgimento delle visite di idoneità sportiva dei bambini tesserati con la scuola calcio, attività che è stata accertata da dirigenti federali "de visu" a seguito di un accesso presso la struttura sportiva. Né potrà contestarsi il ruolo degli stessi dirigenti in quanto, nella specie, al di là della funzione ricoperta, hanno semplicemente riportato a chi di dovere, la Procura Federale, quanto avevano materialmente constatato, suscettibile di una violazione disciplinare da parte di tesserati o società affiliate. Il dirigente federale ed ogni tesserato, sono tenuti a riferire all'Organo deputato, su comportamenti antiregolamentari messi in atto da tesserati o società in qualsiasi modo ne siano venuti a conoscenza e con qualsiasi ruolo e quindi non può in alcun modo censurarsi la segnalazione di due dirigenti che abbiano constatato personalmente la commissione di presunti illeciti disciplinari.

In punto di fatto la violazione regolamentare contestata ai deferiti appare pienamente provata. Non vi è contestazione, sia sono in atti le fotografie acquisite in loco, sia perché vi è la confessione della segretaria della società, che si svolsero in quelle circostanze di tempo e luogo, delle visite mediche di idoneità di giovani calciatori, appartenenti alla scuola calcio e, comunque, al settore giovanile e scolastico, presso un locale usualmente adibito a spogliatoio ed utilizzato, alla bisogna, come ambulatorio medico. Particolarmente eloquente è l'insegna precaria apposta sulla porta del locale dalla segreteria che attesta, inequivocabilmente, che fu proprio quel locale ad essere utilizzato per le visite mediche dal medico sociale. Non vi è dubbio, senza entrare in ambiti regolamentari estranei alla competenza del Tribunale, che il locale si presentasse "de visu" non idoneo allo scopo e che anche i luoghi in generale non fossero consoni all'attività, del tutto peculiare, che vi si stava svolgendo. In punto di responsabilità la tesi difensiva che ha contestato la responsabilità del Presidente per carenza di contestazioni specifiche sull'attività effettivamente svolta, non pare fondata. Invero nella fattispecie, al di là della formulazione dell'inculpazione, non si tratta di responsabilità per il solo fatto di essere il legale rappresentante, il che anche il Tribunale ritiene non compatibile con l'ordinamento sportivo che non, in materia, derogare ai solidi principi giuridici proclamati nell'ordinamento statale. Infatti il solo ricoprire il ruolo di legale rappresentante non può costituire elemento di responsabilità, in quanto in materia si travalicherebbe in una sorta di responsabilità oggettiva, non ammessa se non in casi specifici e normati, quali, ad esempio, la responsabilità per la regolarità del tesseramento dei calciatori. Nella specie non vale come scriminante il fatto che l'attività fosse stata organizzata dalla segretaria della società e che il presidente non ne fosse a conoscenza, in quanto le attività messe in atto da dirigenti apicali non dovrebbero mai essere sconosciute dal legale rappresentante che non è giustificato dall'ignorare le azioni dei suoi diretti collaboratori. A carico del Presidente vi è un generale dovere di vigilanza sulle attività dei diretti collaboratori, quali l'addetto alla segreteria, che è connaturato alla scelta operata al momento dell'affidamento dell'incarico. Restano quindi a carico del Presidente sia la "culpa in eligendo" che quella "in vigilando" che mai come nel caso concreto risultano sussistenti. Concorda con le difese il Tribunale sul fatto che il deferimento avrebbe dovuto essere indirizzato anche nei confronti della segretaria della società ma ciò non avrebbe giovato alla affermazione di non responsabilità del presidente in quanto la responsabilità della segretaria non avrebbe scriminato e/o sostituito ma solo affiancato quella del deferito, essendo basata su un elemento soggettivo del tutto diverso.

"Quoad poenam" va detto che, proprio in forza delle condizioni appena esposte, il grado di

responsabilità del presidente, pur assolutamente sussistente, è attenuato rispetto agli addebiti in quanto concorrente con quello di soggetto tesserato, seppur non deferito. Appare quindi congruo fissare le sanzioni nei confronti del Prof. Gismondi, nella richiamata qualità, come da dispositivo, adeguandovi anche quella a carico della società che ne risponde direttamente. La sanzione a carico della società sconta altresì la rimodulazione "in melius" per il proscioglimento dall'ipotesi di responsabilità oggettiva nei confronti delle attività inizialmente addebitate al dirigente Proietti nei confronti del quale si è materializzata una causa di improcedibilità.

Il Tribunale Federale Territoriale, tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Proietti Daniele, per rinuncia all'azione da parte della Procura Federale.

Di dichiarare altresì la responsabilità degli altri deferiti, per le violazioni contestate e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Gismondi Fulvio con 1 mese di inibizione e la società ASD Grifone Monteverde con l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 24 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli